



# COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Provincia di Firenze

ordinanza n. 134/86

## IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 10 del 23.7.1986 emessa dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, con la quale si ravvisa la necessità di sospendere, a scopo cautelare e per tutto il periodo della ricerca, la commercializzazione, la vendita, il consumo e la somministrazione degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel territorio circostante l'inceneritore di San Donnino, per un raggio di un chilometro determinato in relazione ai prelievi effettuati;

VISTO L'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 69 DEL 17.10.1983;

VISTO L'ART. 32 DELLA LEGGE 23.12.1978, N. 833

## ORDINA

- 1) È fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare i prodotti alimentari coltivati nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di San Donnino ed in particolare:
  - ortaggi a radice (carota, bietola rossa da orto, cicoria di radice, rapa, ravanello, navone, rutabaga, rafano, pastinaca, salsefica, sorzonera, sedano, patata);
  - ortaggi a bulbo (cipolla, aglio, scalogno, porro);
  - altre colture i cui frutti possono venire a diretto contatto con il suolo.
- 2) È fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare prodotti alimentari di origine animale (latte, carne, uova) provenienti da allevamenti del territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino, o alimentati con prodotti raccolti in tale territorio.
- 3) È vietato il pascolo di animali trasumanti nel territorio indicato ai precedenti punti 1) 2);
- 4) È fatto altresì divieto di cacciare e successivamente commercializzare, vendere, consumare e somministrare la selvaggina stanziale presente nel territorio indicato nei precedenti punti 1) 2);
- 5) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di segnalare in modo visibile il territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino;
- 6) Il servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 10/G dovrà provvedere a prelevare campioni di prodotti alimentari derivanti da coltivazioni e allevamenti della zona interessata alla contaminazione di P.C.D.D. ed avviarli per la successiva analisi al Laboratorio Chimico del Servizio Multinazionale di Prevenzione della USL 10/A. (A)  
Il Servizio Multinazionale di Prevenzione della USL n. 2 dovrà portare subito a conoscenza del Sindaco o sottoscritto i risultati analitici, una volta che questi siano noti e controllati;
- 7) Il coordinamento della ricerca è affidato al servizio di igiene pubblica e veterinaria del dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana;
- 8) Gli operatori di vigilanza ed ispezione del servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 10/G sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- 9) Le disposizioni contenute nel presente atto hanno effetto immediato.

Campi Bisenzio li, 24.7.1986

IL SINDACO

(A) MASSA CARRARA

(Anna Maria Mancini)

- 3 - I risultati delle stesse dovran essere resi pubblici entro 4 (quattro) mesi dalla data di operatività della convenzione con i suddetti esperti, salvo diversa indicazione da parte degli stessi.
- 4 - Allo scadere di tale data, sulla base delle indagini effettuate, il gruppo di esperti indicherà le tecniche di intervento più idonee sia per bloccare eventuali fenomeni pericolosi in atto, a causa della presenza delle scorie, sia per pervenire ad un risanamento complessivo delle cave.
- 5 - Nel formulare le proposte di risanamento, il gruppo dovrà attenersi scrupolosamente a criteri igienico-ambientali di massima sicurezza, anche in termini di possibili rischi futuri, senza che venga esclusa la possibilità della rimozione totale delle scorie. In ogni caso le Amministrazioni si impegnano formalmente a non porre limitazioni di spesa in ordine alla più sicura soluzione igienico-ambientale che verrà proposta.
- 6 - Resta inteso in ogni caso che l'ASNU a partire dalla data della stipula del presente accordo, si impegna, finchè l'inceneritore resterà in funzione, a non gettare mai più le scorie nella zona interessata al presente accordo. Dette scorie dovranno essere avviate a discarica protetta, salve diverse possibili utilizzazioni che potranno essere proposte dal gruppo di studio che dovrà attenersi a criteri di massima sicurezza.
- 7 - Ad indagini concluse e a proposte formulate nei tempi di cui ai paragrafi 3 e 4, il Comune di Firenze, tenuto conto delle risultanze delle analisi e delle proposte di risanamento formulate dal Comitato Tecnico Scientifico, si impegna, entro 6 (sei) mesi, a predisporre, deliberare e a finanziare un progetto esecutivo per il piano complessivo di risanamento e di sistemazione della zona meglio individuato nella mappa allegata al presente atto.
- 8 - Resta inteso che per cave prospicienti l'inceneritore non interessate alle indagini di cui al presente paragrafo il Comune di Firenze procederà di concerto col Comune di Campi Bisenzio al risanamento delle stesse. Nei termini e con le modalità previste al successivo paragrafo (E) verrà predisposto, deliberato e finanziato il piano di risanamento.
- 9 - Tutta la zona del paragrafo B interessata interamente al risanamento dovrà essere adibita a verde pubblico alberato, tenendo conto sia dell'esigenza di creare ampie fasce di rispetto fra gli impianti e l'abitato, sia della possibilità di utilizzazione della zona da parte della comunità.